



che giuocano agli effetti del calcolo delle indennità di anzianità, concedendo sopra ogni annualità lo stesso contributo che di anno in anno sarà stabilito dalla Direzione Generale, con un minimo del 20%.

Sulla indennità annua il contributo resta fissato nella misura del 50%.

Le somme che dovranno essere annualmente versate dagli Agenti Generali per la parte eccedente lo stipendio del 1942 aumentato del 70% a scalare, per la quale deve restare in vigore la polizza aziendale, dovranno essere versate in un fondo speciale al tasso di capitalizzazione del 4%.

Le somme derivanti da detto interesse dovranno essere impiegate come premio unico per garantire, non solo le integrazioni previste dall'art. 3 del Decreto 8 gennaio 1942 n. 2, ma anche un certo numero di mensilità di stipendio in caso di morte o di invalidità permanente degli impiegati, allo scopo di non far loro risentire le conseguenze di una temporanea sospensione della polizza aziendale.

N.B. - Detti contributi funzioneranno come quelli concessi per gli impiegati delle singole Agenzie Generali e cioè:

per le Agenzie Generali sino a 15 milioni di premi incassati: 70%